

TI_GERICHTE 15.2000.136 vom 15. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.136

FR: TI_GERICHTE 15.2000.136 du 15 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2000.136 del 15 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. b) Con provvedimento 28 luglio 2000 l'UE di Lugano ha annullato la comminatoria di fallimento del 21 giugno 2000, indicando che lo stesso giorno sarebbe stata emessa una nuova comminatoria di fallimento per l'importo che, a mente dell'Ufficio, non sarebbe contestato dalla debitrice. In risposta a tale provvedimento, con atto 31 luglio 2000, la ricorrente ha comunicato all'UE di aver sempre contestato l'intero importo in esecuzione. c) Per l'art. 22 LEF l'Autorità cantonale di vigilanza deve accertare d'ufficio la nullità di un provvedimento anche nell'ipotesi che la decisione non sia stata impugnata mediante ricorso ex art. 17 LEF (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 15 all'art. 22). In concreto, come si vedrà più oltre, la comminatoria di fallimento del 2 agosto 2000 è nulla perché emessa prematuramente: la questione a sapere se lo scritto del 31 luglio 2000 abbia a valere quale ricorso ex art. 17 LEF contro il provvedimento del 28 luglio 2000 e come tale anche come ricorso contro la seconda comminatoria di fallimento del 2 agosto 2000 è pertanto senza rilievo nella fattispecie.

E. 2

Quando l'esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.): a) il debitore ritiri l'opposizione; b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell'opposizione; c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell'opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo; d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 3

a) Per l'art. 83 cpv. 2 e 3 LEF l'azione di inesistenza del debito va proposta entro venti giorni dal rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che se l'escusso omette di introdurla oppure se l'azione è respinta, il rigetto dell'opposizione diviene definitivo. b) Proceduralmente l'azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in

quanto il rigetto dell'opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d'inoltrare l'azione di inesistenza, oppure quando l'azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Amonn/Gasser, op. cit., § 19 m. 62). c) Una comminatoria di fallimento emessa pendente azione di disconoscimento è nulla (DTF 101 III 41 s.; 73 I 356; 32 I 196).

E. 4

Nel caso di specie con istanza 29 marzo 2000 _____ ha chiesto alla Pretura di Lugano, Sezione 5, il rigetto provvisorio dell'opposizione. Con pronunciato 12 maggio 2000 la Pretore di Lugano ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da _____ al PE n. _____. Con atto 19/20 giugno 2000 _____ ha introdotto un'azione di disconoscimento del debito entro i venti giorni dalla notifica della sentenza pretorile di rigetto, così che il rigetto dell'opposizione non è divenuto definitivo (art. 83 cpv. 2 LEF). In concreto la disputa verte sul quantum oggetto dell'azione di disconoscimento: al momento dell'emanazione della comminatoria di fallimento come tuttora non vi è un pronunciato definitivo sul valore, ritenuto che l'ordinanza 12 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 3, non pone fine alla controversia sul valore litigioso dell'azione di disconoscimento. Considerato che la prosecuzione dell'esecuzione presuppone che il precetto esecutivo sia divenuto definitivo (rechtskräftig, cfr. Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 7 all'art. 159) e che in concreto tale condizione non è adempiuta poiché il dubbio sul quantum dell'azione di disconoscimento profitta all'escusso, l'esecuzione non può proseguire e il creditore non può ancora chiedere l'emissione della comminatoria di fallimento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.